<u>Sintesi</u> C-389/20 - 1

Causa C-389/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

14 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Vigo (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

29 luglio 2020

Ricorrente:

CJ

Resistente:

Tesorería General de la Seguridad Social

Oggetto del procedimento principale

Previdenza sociale – Regime speciale dei collaboratori domestici – Collaboratrici domestiche – Esclusione del versamento dei contributi previdenziali contro il rischio di disoccupazione – Esclusione delle prestazioni di disoccupazione

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa – Articolo 267 TFUE – Compatibilità di una disposizione nazionale con le direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE – Discriminazione fondata sul sesso

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, sulla parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente

fondata sul sesso, in relazione all'obbligo di partecipare al versamento dei contributi previdenziali, e l'articolo 5, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che prevede un identico divieto di discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, quanto all'ambito di applicazione dei regimi sociali e alle condizioni di accesso agli stessi, nonché all'obbligo di versamento dei contributi e al calcolo dei medesimi,

debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale quale l'articolo 251, lettera d), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale):

«d) La tutela conferita dal regime speciale dei collaboratori domestici non comprende la tutela contro la disoccupazione».

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la menzionata norma giuridica contenga un esempio di discriminazione vietata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e/o k), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in quanto le destinatarie quasi esclusive della disposizione in questione, ossia l'articolo 251, lettera d), della legge generale sulla previdenza sociale, sono donne.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

- i. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 157.
- ii. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 21 e 23.
- iii. Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, articoli 2, 3, lettera a), 4, 5 e 6.
- iv. Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, articoli 1, lettera c), 5, lettera b), 7, paragrafo 1, lettera a), v), e 9, paragrafo 1, lettera e).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

i. Costituzione spagnola, articolo 41:

«I poteri pubblici assicurano un regime pubblico di previdenza sociale per tutti i cittadini, che garantisca assistenza e prestazioni sociali adeguate in situazioni di bisogno, **specialmente in caso di disoccupazione**».

ii. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre 2015, che approva il testo consolidato della legge generale sulla previdenza sociale).

«Articolo 166. Situazioni assimilate all'iscrizione alla previdenza sociale.

1. Ai fini indicati nell'articolo 165, paragrafo 1, la situazione legale di disoccupazione totale durante la quale il lavoratore percepisce prestazioni per detta situazione è assimilata all'iscrizione alla previdenza sociale.

(...)».

«Articolo 250. Ambito di applicazione.

1. Rientrano nel regime speciale dei collaboratori domestici i lavoratori soggetti al rapporto di lavoro speciale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del testo consolidato della Ley del Estatuto de los Trabajadores [(Statuto dei lavoratori)].

(...)

2. Il regime giuridico di detto regime speciale è stabilito dal presente titolo II e dalle relative nome di applicazione e di attuazione, con le particolarità ivi previste».

«Articolo 251. Tutela conferita

I lavoratori rientranti nel regime speciale dei collaboratori domestici hanno diritto alle prestazioni di previdenza sociale nei termini e alle condizioni di cui al presente regime ordinario di previdenza sociale, con le seguenti particolarità.

(...)

d) La tutela conferita dal regime speciale dei collaboratori domestici non comprende la tutela contro la disoccupazione».

«Articolo 263. Regimi di tutela

- 1. La tutela contro la disoccupazione implica un regime contributivo e un regime assistenziale, entrambi di carattere pubblico e obbligatorio.
- 2. Il regime contributivo ha lo scopo di fornire prestazioni sostitutive dei redditi salariali non percepiti a causa della perdita del precedente impiego oppure della sospensione del contratto o della riduzione dell'orario di lavoro.
- 3. Il regime assistenziale, complementare a quello di cui sopra, garantisce la tutela dei lavoratori disoccupati che rientrano in una delle ipotesi contemplate dall'articolo 274».

«Articolo 265. Tutela conferita.

- 1. La tutela contro la disoccupazione comprende le seguenti prestazioni:
- a) Nel regime contributivo:
- 1. Prestazione di disoccupazione totale o parziale.
- 2. Versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro durante la percezione delle prestazioni di disoccupazione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 273, paragrafo 2.
- b) Nel regime assistenziale:
- 1. Sussidio di disoccupazione.
- 2. Versamento, se del caso, dei contributi previdenziali pensionistici durante la percezione del sussidio di disoccupazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 280.
- 3. Diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria e, se del caso, alle prestazioni familiari, alle stesse condizioni previste per i lavoratori rientranti in un regime di previdenza sociale.
- 2. La tutela comprende inoltre specifiche azioni di formazione, perfezionamento, orientamento, riconversione e inserimento professionale in favore dei lavoratori disoccupati e le altre azioni finalizzate alla promozione dell'occupazione stabile, fatte salve, eventualmente, le competenze in materia di gestione delle politiche attive dell'occupazione sviluppate dall'Amministrazione generale dello Stato o dalle corrispondenti amministrazioni delle comunità autonome, conformemente alla normativa applicabile.

(...)».

«Articolo 267. Situazione legale di disoccupazione

- 1. Si trovano in situazione legale di disoccupazione i lavoratori che rientrano in una delle seguenti ipotesi:
- a) cessazione del rapporto di lavoro;

(...)».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

La ricorrente è una collaboratrice domestica e presta i propri servizi per la sua datrice di lavoro, persona fisica. È è iscritta alla previdenza sociale dal gennaio 2011 nel regime speciale dei collaboratori domestici di cui all'articolo 250 della legge generale sulla previdenza sociale (in prosieguo: la «LGSS»).

- L'8 novembre 2019 la ricorrente ha chiesto alla Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della previdenza sociale; in prosieguo: la «TGSS» o la «resistente») di versare i contributi a copertura del rischio di disoccupazione al fine di acquisire il diritto alla correlata prestazione di disoccupazione per il caso in cui si trovasse in futuro in tale situazione. La domanda era accompagnata dal consenso scritto della sua datrice di lavoro alla partecipazione di quest'ultima alla contribuzione richiesta.
- Con decisione del 13 novembre 2019, il direttore dell'amministrazione della TGSS ha respinto detta domanda sulla base dell'articolo 251, lettera d), della LGSS, ai sensi del quale «[l]a tutela conferita dal regime speciale dei collaboratori domestici non comprende la tutela contro la disoccupazione». La menzionata decisione giungeva alla conclusione che «attualmente non è possibile versare i contributi al regime della previdenza sociale per la tutela contro la disoccupazione per tale categoria di lavoratori/lavoratrici».
- La ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo avverso detta decisione dinanzi all'organo superiore gerarchico del suddetto direttore, vale a dire la responsabile della sezione per i ricorsi della TGSS. Il 19 dicembre 2019 tale responsabile ha dichiarato con propria decisione l'irricevibilità del ricorso. Nei fondamenti in diritto di quest'ultima decisione è nuovamente riprodotto l'articolo 251, lettera d), della LGSS e si afferma che la domanda non può essere accolta in quanto, nel caso di specie, la contribuzione contro il rischio di disoccupazione è espressamente esclusa dalla legge. Detta decisione ha concluso il procedimento amministrativo.
- Il 2 marzo 2020 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo che detta decisione sia dichiarata illegittima e venga annullata e revocata, e che sia dichiarato il suo diritto al versamento dei contributi, in quanto collaboratrice domestica, contro il rischio di disoccupazione, permettendo il pagamento dei contributi a decorrere dall'8 novembre 2019.
- Nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità dell'articolo 251, lettera d), della LGSS con le direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Argomenti delle parti nel procedimento principale

La ricorrente produce dati che dimostrano che la categoria dei collaboratori domestici è costituita quasi interamente da donne e afferma che la disposizione controversa, l'articolo 251, lettera d), della LGSS, comporta una discriminazione nei confronti del sesso femminile. A suo sostegno invoca la sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2012, Elbal Moreno (C-385/11, EU:C:2012:746), e in particolare il punto 29 di detta sentenza, a tenore del quale «vi è discriminazione indiretta quando l'applicazione di un provvedimento nazionale,

pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini».

- 8 La ricorrente considera che la situazione di svantaggio sociale in cui si trovano le collaboratrici domestiche quando la prestazione dei loro servizi cessa per cause ad esse non imputabili si traduce direttamente, per effetto della disposizione controversa, nell'impossibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione, ma indirettamente anche agli altri aiuti sociali. Così, in caso di malattia, sebbene dette lavoratrici possano ricevere tutela per una situazione di incapacità temporanea, di fatto tale situazione, ove si protragga nel tempo, sfocia spesso nella perdita del lavoro, sia essa mutualmente accettata o risultante dal recesso del datore di lavoro consentito dalla legge, ed esse rimangono prive di tutela, diversamente da quanto avviene con il regime giuridico di qualsiasi altro lavoratore subordinato. Di conseguenza, dal momento che non possono accedere alle prestazioni di disoccupazione, secondo la legge esse non si trovano in una situazione analoga all'iscrizione alla previdenza sociale, il che comporta l'impossibilità di godere di altre prestazioni, ad esempio quelle connesse ad un'eventuale incapacità, o di altri sussidi pubblici che presuppongono l'esaurimento della prestazione disoccupazione.
- 9 La resistente ritiene di non essere autorizzata ad opporsi all'obbligo legale o a metterlo in discussione e di doversi limitare ad applicare la normativa esistente. Essa afferma che la categoria dei collaboratori domestici è una categoria di lavoratori subordinati quantitativamente minoritaria nell'insieme delle categorie che configurano il regime ordinario, ma riconosce che è costituita in maggioranza da donne. La resistente indica quale possibile giustificazione dell'esclusione dei collaboratori domestici dalla prestazione di disoccupazione la diversa considerazione del datore di lavoro, il capo famiglia, il quale non è un imprenditore che gestisce un'azienda in senso tradizionale, fermo restando che lo scopo del legislatore nazionale era ed è la progressiva parificazione dei diritti e doveri dei lavoratori dei settori speciali.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Il giudice del rinvio rileva che, sotto il profilo del diritto interno, la risoluzione della controversia si presenterebbe rapida e semplice, dato che, come ha stabilito la resistente, la ricorrente chiede qualcosa che è espressamente vietato o escluso dalla legge, quale è il versamento dei contributi a copertura del rischio di disoccupazione nel caso dei lavoratori del regime speciale dei collaboratori domestici.
- Tuttavia, sotto il profilo del diritto dell'Unione, la risoluzione della controversia non si presenta altrettanto chiara, in quanto la disposizione controversa, ossia l'articolo 251, lettera d), della LGSS, potrebbe comportare una discriminazione indiretta nei confronti delle donne e pertanto essere contraria, in particolare,

- all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE e all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2006/54/CE.
- Infatti, come emerge dalle prove prodotte dalla ricorrente e come ammette la stessa resistente, la categoria dei lavoratori rientranti nel regime speciale dei collaboratori domestici è composta quasi esclusivamente da persone di un unico sesso, quello femminile. Il ricorso offre dati relativi a tale regime lavorativo che risultano schiaccianti e non sono stati minimamente messi in discussione dalla resistente, secondo i quali, in Spagna, la quasi totalità dei collaboratori domestici è costituita da donne, di cui oltre un terzo sono cittadine straniere.
- 13 Ne consegue che i destinatari della disposizione controversa sono quasi esclusivamente di sesso femminile e che essa priva le donne che costituiscono la categoria di cui trattasi della possibilità di accedere alla prestazione sociale di disoccupazione, in quanto impedisce il versamento dei contributi a copertura di tale rischio, escludendo questa situazione dalla tutela conferita dalla previdenza sociale.
- La disposizione controversa è apparentemente neutra, in quanto il suo tenore letterale prevede destinatari omogenei, che tuttavia in realtà non sono tali, dato che la categoria dei collaboratori domestici è chiaramente femminile e in buona parte costituita da popolazione straniera. Ciò si traduce in una discriminazione fondata sul sesso, negativa, a detrimento del sesso femminile, nell'ambito della protezione sociale nel lavoro, che potrebbe essere vietata dalla menzionata normativa dell'Unione. Pertanto, il carattere speciale del rapporto di lavoro previsto per tale categoria non può tradursi in una privazione ingiustificata, in quanto assolutamente priva di motivazione, di diritti fondamentali garantiti sia dall'ordinamento dell'Unione che dalla Costituzione spagnola.